


Publicato il 10/09/2021



N.00403 /2021 REG.PROV.CAU.  
N. /2020 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale del 2020, proposto da

, rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Antonelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Questura Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

del provvedimento di diniego della conversione del permesso di soggiorno già concesso per protezione umanitaria ex art. 5, comma 6 d. lgs 286/98 in permesso per motivi di lavoro.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura e di Ministero

dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2021 il dott. Andrea Migliozi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che le circostanze di fatto di fatto e gli elementi di diritto dedotti col proposto gravame sono tali da far ritenere la posizione del ricorrente meritevole di un riesame da parte dell'Amministrazione intimata da effettuarsi alla luce degli elementi di giudizio esposti in ricorso ;

Ritenuto di compensare tra le parti le spese della fase cautelare

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), Accoglie l'istanza di sospensiva avanzata in ricorso nei sensi di cui in motivazione .

Compensa le spese della fase cautelare

Fissa per la trattazione del merito della causa l'udienza pubblica del 23 febbraio 2022

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Andrea Migliozi, Presidente, Estensore

Umberto Giovannini, Consigliere

Paolo Amovilli, Consigliere

N. /2020 REG.RIC.

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**  
**Andrea Migliozi**

IL SEGRETARIO

